

Vi invito a prendere visione degli allegati costituiti da sentenza Giudice di Pace di Cagliari, progetto di nota oltre alla relata di notifica, atti tutti che notifico a:

**Agenzia Delle Entrate-Riscossioni**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata [notifica.acc.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:notifica.acc.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it) estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

**Comune Di Carloforte**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sindaco Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it) estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

Avv. Giulio Pezone

*Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.*

*L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.*

*La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.*

*Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.*

*Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:*

*1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;*

*2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale dei Notai Iuto. <http://vol.ca.notai.iuto.it/>.*

*Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia*

*Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.*

Carloforte  
Registro di Protocollo  
N. 0006522 del 22/05/2026





## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Giulio Pezone**, codice fiscale: **PZNGLI90R24G752J**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Siena, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **BLG Di Bacci Gianni & C. Snc** (P.IVA: 00802700526), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Guerranti Donatella, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

## NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

***depositoMinutaSentenzaSemplificata (1).pdf***, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Sentenza Giudice di Pace di Cagliari e

***Progetto di nota BLG GdP Cagliari.pdf***, documento redatto in proprio contenente Progetto di nota spese legali

ai seguenti destinatari:

**Agenzia Delle Entrate**-Riscossioni (P.IVA: 13756881002), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata ***notifica.acc.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

**Comune Di Carloforte**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sindaco Pro Tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

## DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Giudice di Pace di Cagliari, RG n° 67362024.

## ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., che l'allegato ***depositoMinutaSentenzaSemplificata (1).pdf***, contenente Sentenza Giudice di Pace di Cagliari è **conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico** dal quale è stato estratto.

Colle Di Val D'Elsa, 22/05/2026

Firmato digitalmente da **Avv. Giulio Pezone**





STUDIO LEGALE  
**Pezone**

Avv. Giulio Pezone  
Via Verdi, 13  
53034 Colle di Val d'Elsa (SI)  
C.F.: PZNGLI90R24G752J  
P. Iva 01464770526

Colle di Val d'Elsa, il: 22/05/2026

## Progetto di nota

---

Liquidazione Giudice di Pace di Cagliari con sentenza n. 625/2026 del 19.05.2026

COMPETANZE	€.	139,00
Rimborso forfettario	€.	20,85
C.P.A. 4%	€.	<u>6,39</u>
IMPONIBILE	€.	166,24
IVA su imponibile	€.	<u>36,57</u>
TOTALE	€.	202,82
Contributo unificato	€.	<u>43,00</u>
NETTO A PAGARE	€.	245,87

Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario su C/C n° 6000/902410 intestato a Giulio Pezone c/o Banca WIDIBA S.p.a.:

**IBAN: IT92U0344214239000090241047**

**Come da procura a riscuotere per conto del cliente.**

**Regolare fattura verrà emessa a favore del cliente a seguito del ricevimento del pagamento.**





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Cagliari**  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **6736** del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno **2025** promossa da:

**BLG di Bacci Gianni & C. SNC** (P.IVA 0802700526) in persona del legale rappresentante sig.ra Guerranti Donatella, elettivamente domiciliata in Colle Val d'Elsa Via G. Verdi n° 13 presso e nello studio dell'Avv. Giulio Pezone, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso Introdotivo.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI** (C.F. 13756881002) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Firenze, presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Regionale Toscana, Via della Fortezza n. 8, rappresentata e difesa dal dott. Marco Ranieri giusta procura.

**E**

**COMUNE DI CARLOFORTE**, (C.F. 81002450922) in persona del Sindaco

**RESISTENTI**

All'udienza del 19.05.2026 la causa è stata assegnata a decisione ai sensi dell' art. 281 sexies comma 3 cpc sulle conclusioni come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE**

Con ricorso depositato in data 10.12.2024 la ricorrente chiedeva al GdP adito fissarsi udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ai sensi dell' art. 22 legge n. 689/81, contro il Comune di Carloforte ed Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo l' annullamento della cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 10420240008449706000 per l'importo di €. 112,03 per l' intervenuto tempestivo pagamento della pretesa creditoria derivante dalla sanzione



amministrativa elevata con il verbale di violazione al Codice della Strada n. P/6262P (Prot. 1958/2023) emesso dal Corpo Polizia Locale del Comune di Carloforte il 09.08.2024. Poiché il ricorso era stato presentato secondo formule processuali erronee ai sensi degli artt. 6 e 7 D. lgs n. 150/11 ex artt. 22 e 23 L. 689/81 (procedura esperibile quando la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto riguardo agli atti sanzionatori e allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella) e non con l'azione ordinaria di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc (nel caso in esame la ricorrente sollevava l'illegittimità della cartella per l'intervenuto pagamento tempestivo della sanzione) con ordinanza del 12.12.2024 veniva disposto il mutamento del rito da quello del lavoro a quello ordinario. Pertanto la opponente provvedeva alla riedizione dell'atto introduttivo del giudizio secondo il rito ordinario convenendo in giudizio il Comune di Carloforte e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 10420240008449706000 per l'importo di €. 112,03. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, ma che comunque dava atto che la cartella era stata sgravata Comune di Carloforte. La parte opponente dava atto che con pec del 10.06.2025 la Polizia Municipale del Comune di Carloforte le aveva comunicato l'avvenuto sgravio della cartella esattoriale oggetto del presente procedimento, pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso con la condanna delle parti alle spese processuali in quanto nonostante il tempestivo pagamento della sanzione in data anteriore alla formazione del ruolo, era stata emessa comunque la cartella opposta ed il suo sgravio era intervenuto dopo l'incardinamento del giudizio di opposizione. Quindi la causa veniva tenuta a decisione ex art. 281 sexies comma 3 cpc

Allo stato degli atti, visto quanto dichiarato dalla opponente e dalla stessa documentato, risulta sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa anche da ADER, che ha eliminato la posizione di contrasto tra di loro, che perciò ha fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice di merito su quanto costituiva l'oggetto della controversia. Infatti la ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l'intervenuto sgravio totale della cartella



(documentazione depositata nel PCT il 16.09.2025), così come anche riconosciuto nella propria comparsa di costituzione da ADER. Pertanto si ritiene possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, che rappresenta una forma di definizione del processo con cui si dà atto del venir meno di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti, per fatti successivi verificatisi in pendenza della lite. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in maniera palese e non controversa vagliando se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite. (Cass. n. 26909/08; n. 22650/08). La pronuncia di cessazione della materia del contendere può quindi essere dichiarata d'ufficio dal giudice senza che sia necessario un accordo espresso fra le parti in quanto spetta solo al giudicante valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (Cass. ordinanza n. 19568/2017). La circostanza espressamente attestata dalla ricorrente, emersa in corso di causa, che il Comune impositore aveva effettuato lo sgravio della cartella impugnata, determina nel procedimento una cessazione della materia del contendere. Quindi una situazione che sopravvenuta elimina "la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (Cass. sentenza n. 14194/2004). Pertanto si ritiene di dover dichiarare con sentenza, per i motivi sopra esposti, la cessazione della materia del contendere, previo annullamento del provvedimento opposto.

La circostanza che la parte ricorrente abbia richiesto il disporsi in ordine alle spese di lite, non preclude la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della "soccombenza virtuale" (Cass. n. 271/06), valutando nel merito la fondatezza della domanda, per cui le spese di lite possono essere poste a carico della parte che sarebbe stata soccombente se non si fosse verificato il fatto sopravvenuto. Nel caso in esame



questo giudicante deve comunque provvedere in ordine alle spese del procedimento di opposizione secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. sentenza n. 14775/2004), tenuto conto che il provvedimento di sgravio della cartella è intervenuto solo dopo l'incardinamento del procedimento.

Tutto ciò premesso, considerato che la domanda della ricorrente sarebbe stata comunque accolta, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 92 cpc le spese di lite seguono la soccombenza virtuale ponendosi in solido a carico degli opposti e vengono quantificate secondo i valori minimi dei parametri del DM n. 55/14 e successive modifiche, scaglione sino ad €. 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria, vista la non complessità delle questioni trattate, come da dispositivo.

#### P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, previo annullamento della cartella di pagamento n. 10420240008449706000 per l'importo di € 112,03;
- 2) Condanna in solido l' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI, in persona del legale rappresentante, e il Comune di Carloforte, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della opponente, che liquida in € 139,00 per competenze professionali, spese per contributo unificato, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Cagliari, 19.05.2026.

Il Giudice di Pace

dott.ssa Maria Uda

Rapporterà impugno e  
liquidazione  
Cep ?

